



# TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXVIII - N.3/2018





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

## SOMMARIO

Intervista al Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina.....	"	3
Elenco Consiglieri eletti nel Consiglio Distrettuale di Disciplina Distretto di Milano per il quadriennio 2019-2022 .....	"	5
La nostra Camera Penale compie 20 anni !.....	"	6
Le origini del "giusto processo" nell'art. 111 della Costituzione .....	"	9
Reato di stalking: onere probatorio a carico della persona offesa.....	"	11
Avvocati, solo il 13% si dice soddisfatto dell'attuale condizione .....	"	11
Deontologia Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi .....	"	12
Deontologia Il trattenimento di somme spettanti al cliente .....	"	12
Il fondo Cicerone .....	"	13
Et lis perpetua luceat eis.....	"	14
Giurista fai da te? ahi ahi ahi.....	"	14
Litigare con la moglie scappando dai domiciliari per rifugiarsi in caserma è evasione! .....	"	15
Deontologia Pericolosi i contatti con la controparte priva di difensore! .....	"	17
Cerco / Offro .....	"	20
In giro per musei .....	"	21
In Giro per Mostre e anteprime .....	"	22

 TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile  
RENATO COGLIATI

Stampa:  
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

# Intervista al Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina

*Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Monza dal 25. 6. 1990, ed è Avvocato Cassazionista dal 19. 9. 2002.*

*Svolge attività professionale esclusivamente nell'ambito penale.*

*Nel corso degli anni ha assunto diverse cariche nelle associazioni professionali e negli organi istituzionali dell'avvocatura: 1996-2001 Consigliere dell'Ordine Avvocati di Monza; 2002-2005 Presidente della Camera Penale di Monza; 2006-2009 Presidente dell'Ordine Avvocati di Monza; 2013-2017 membro laico del Consiglio Giudiziario per il Distretto di Milano, ed è l'attuale Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il distretto della Corte d'Appello di Milano.*

*E' stato relatore in diversi convegni e scuole di specializzazione e redattore di articoli sui temi della deontologia e del diritto penale.*

**Dopo anni nel COA di Monza, ricoprendo diversi incarichi, nel 2015 sei stato eletto Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, organismo che in tale data trovava la sua prima attuazione. Quale esperienza ne hai tratto?**

E' stata ed è tuttora una esperienza affascinante perché ti permette di avere un quadro completo della avvocatura, anche nei suoi aspetti peggiori: il punto di vista di un ufficio che deve giudicare il comportamento di una popolazione di avvocati di oltre 25.000 iscritti consente di avere uno spaccato importante della nostra professione.

**Essendo stata la consiliatura d'esordio, avrai dovuto attivarTi anche per l'organizzazione dei profili più pratici e minuti così come per l'organizzazione della sede, degli uffici e quant'altro.**

E' vero e questo è stato l'altro aspetto affascinante dell'esperienza di questi primi anni del CDD: l'ufficio di Presidenza, i dipendenti e tutti i consiglieri hanno costruito giorno dopo giorno la struttura e la organizzazione anche minuta del nuovo organismo. Ci siamo impegnati sia nel reperimento della sede, sia nella realizzazione del programma di gestione sia nella redazione di buone pratiche comuni nelle valutazioni di giudizio.

**Rispetto ai COA territoriali, che in precedenza svolgevano anche l'attività disciplinare, ritieni sia stato fatto con l'istituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina un passo positivo? Per quali ragioni ed in che termini positivo?**

Io sono dell'idea che la capacità di un organismo di saper svolgere adeguatamente il proprio compito dipenda dall'onestà e dall'efficienza di chi si occupa di esso. I COA del distretto della Corte d'Appello erano in grado di svolgere efficacemente ed adeguatamente il ruolo di giudici disciplinari. Più in generale, se devo guardare all'intera avvocatura italiana ritengo che, al di là di una eccessiva burocratizzazione della procedura disciplinare, l'aver reso l'organo disciplinare indipendente costituisca l'aspetto positivo più rilevante.

**A tale proposito come sono stati i rapporti del CDD con i COA territoriali e con gli altri organi istituzionali?**

Direi in generale buoni, a parte alcuni momenti di tensione giustificati dal fatto che è sempre difficile accettare l'esistenza di un nuovo organismo che assuma una fetta rilevante dei compiti dei COA. Il CDD di Milano, stante una certa scarsità di rapporti con il CNF, si è da tempo coordinato con gli altri organismi disciplinari del Nord Italia per discutere delle problematiche comuni e mi sembra che questi incontri stiano sortendo risultati positivi.

**Che suggerimenti dai ai Colleghi che sono stati nominati per la prima volta nella recente tornata elettorale del 19 luglio, membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina per i prossimi quattro anni?**

Di non spaventarsi della mole di lavoro che li aspetta e di affrontare i vari casi di cui si dovranno occupare con un occhio al codice deontologico e un occhio al buon senso: giudichiamo Colleghi ma soprattutto persone con i loro pregi e i loro difetti, dobbiamo avere comprensione per loro, nel senso che dobbiamo capire le ragioni delle loro azioni, anche le peggiori, per poi giudicarli equamente. Dobbiamo sempre ricordare che non siamo una catena di montaggio e che la qualità del giudizio viene sempre prima della efficienza.



**Quali sono state le violazioni deontologiche rilevate in maggior misura in questa Consigliatura?**

E' difficile fare una valutazione in termini quantitativi di una fenomenologia che si è rivelata più varia di quello che ci si poteva aspettare: mi ha stupito in negativo la quantità di esposti e segnalazioni derivanti da affermazioni considerate, a torto o a ragione, offensive da parte di colleghi avversari. Posso dire che, accanto alle violazioni classiche (mala gestio, appropriazioni indebite), si stanno sviluppando nuove e diverse forme di violazioni disciplinari connesse con una falsa prospettiva di come l'avvocato deve porsi sul mercato. Penso, sotto questo profilo, a forme di pubblicità vietate e a modi certamente evoluti di accaparramento della clientela.

**Quali violazioni delle norme deontologiche possono ritenersi a Tuo giudizio più scusabili e quali no?**

Non credo si possa fare una valutazione di maggiore o minore scusabilità: il Codice Deontologico ha già una dosimetria in termini di sanzioni da irrogare che mi pare sufficiente a dare una risposta alla domanda. Personalmente credo che il problema vada spostato sull'elemento soggettivo del comportamento disciplinarmente rilevante: sono disposto a scusare meno quegli iscritti che scientemente pongono in essere una violazione sanzionata in forza di una sbagliata prospettiva dello svolgimento della attività professionale.

**Ai Colleghi non membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che suggerimenti deontologici ritieni di sottolineare in ordine ai comportamenti da tenersi nello svolgimento dell'attività professionale?**

Non mi sento in grado di dare suggerimenti a nessuno per il semplice motivo che tutti noi siamo soggetti ad errore. Io penso che sia importante cercare nei grandi avvocati del passato – non necessariamente i Carnelutti, ma bastano quelli che per ciascun Foro sono stati punti di riferimento per la loro cultura e la capacità di essere avvocati con la A maiuscola – l'esempio da seguire per svolgere correttamente questa professione.

**Dal decreto Bersani in poi gli Avvocati entro determinati limiti riconducibili, al di là della norma, al buon senso, possono pubblicizzare la loro attività oltre che con insegne e quant'altro di analogo, anche attraverso i social. Ti sembra anacronistico ciò oppure al passo con i tempi?**

La nostra professione non può non seguire l'evoluzione della società in cui opera. Tuttavia l'avvocato non è un commerciante, perché il conseguimento della abilitazione non solo conferisce la possibilità di esercitare, ma pone l'iscritto in un ambito diverso da quello imprenditoriale. Lo sforzo, anche nell'esegesi deontologica, sarà quello di riuscire a conciliare queste due esigenze.

**Il numero degli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza in questi ultimi anni è scemato in termini notevoli, ciò, forse, significa il tramonto dell'errato convincimento che la nostra professione possa arricchire in termini brevi e rilevanti?**

Non lo so, perché non frequento sufficientemente l'ambiente scolastico e universitario. Credo che tale fenomeno derivi da una serie complessa di fattori tra i quali non escluderei la perdita di fascino della nostra professione sotto il profilo del prestigio del ruolo dell'avvocato nella tutela dei diritti primari dell'individuo.

**Quali ritieni siano le caratteristiche imprescindibili da suggerire ai giovani Colleghi che si affacciano al mondo forense?**

Se fossi un giovane Collega mi piacerebbe che il mio dominus mi esortasse ad essere preparato e competente in una materia specializzata, avendo come scenario di fondo della mia professione la rettitudine, quale essenziale qualità morale.

**Nel segno della continuità, si può ipotizzare una Tua disponibilità alla riconferma per il prossimo quadriennio alla presidenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina?**

L'ufficio di Presidenza del CDD di Milano si ripropone per una riconferma: io, le due vicepresidenti, avv. Barbara Bossi di Como e Clelia Cazzola di Pavia, con l'infaticabile segretaria, avv. Brunella Cardani di Busto Arsizio, siamo stati tutti rieletti e ci riproponiamo al giudizio dell'assemblea con il lavoro che abbiamo fatto e con le nuove proposte finalizzate a raggiungere la massima efficienza amministrativa. Speriamo di riscuotere ancora una volta la fiducia già concessaci.

# Elenco Consiglieri eletti nel Consiglio Distrettuale di Disciplina – Distretto di Milano per il quadriennio 2019-2022

## **BUSTO ARSIZIO**

Avv. Brunella CARDANI  
 Avv. Fiorella CERIOTTI  
 Avv. Francesca CORONETTI  
 Avv. Domenica MARGARITI  
 Avv. Fabio PITTON

## **COMO**

Avv. Enrico ARNABOLDI  
 Avv. Barbara BOSSI  
 Avv. Daniele FUNGHINI  
 Avv. Davide GIUDICI  
 Avv. Maria MINELLA

## **LECCO**

Avv. Enrico AZZONI  
 Avv. Renato COGLIATI  
 Avv. Maria Laura GIGLIO  
 Avv. Christian MALIGHETTI

## **LODI**

Avv. Diego GUARNIERI  
 Avv. Paolo Antonio MUZZI  
 Avv. Roberto ROTA

## **MONZA**

Avv. Alberto BRENZONE  
 Avv. Vittorio GEROSA  
 Avv. Angelo SCARANO  
 Avv. Attilio VILLA  
 Avv. Stefania ZORLONI

## **PAVIA**

Avv. Clelia CAZZOLA  
 Avv. Marcello RAVETTA  
 Avv. Maria Caterina ROSSETTI  
 Avv. Antonio SALA  
 Avv. Nicoletta TATEO

## **SONDRIO**

Avv. Francesco Ernesto ALESSI LONGA  
 Avv. Lucia Germana FOPPOLI  
 Avv. Marcella REGAZZONI

## **VARESE**

Avv. Giuseppe GIBILISCO  
 Avv. Alessandro RIGANO  
 Avv. Irene Ambrogia VISCONTI

## **MILANO**

Avv. Albo BISSI  
 Avv. Francesca CASTIGLIONI  
 Avv. Felice CUZZILLA  
 Avv. Francesca DE FLORIO  
 Avv. Stefania FARNETANI  
 Avv. Matteo GOZZI  
 Avv. Tommaso PEDRONI  
 Avv. Carlo TREMOLADA



## La nostra Camera Penale compie 20 anni !

Nel 20° anniversario della costituzione della nostra Camera Penale, mi è piaciuto tentare di ricostruirne la tribolata genesi, scartabellando in un voluminoso e disordinato faldone conservato nel mio archivio: offro questa modesta e lacunosa... spigolatura, agli amici di TOGA LECCHESI.

Confesso che ho provato una forte emozione nel "prendere in mano" i fogli, testimoni di una stagione oramai remota: molti fogli sono addirittura semplici veline "ingiallite" dal tempo, perché venti anni fa c'erano ancora le macchine da scrivere elettromeccaniche - quelle esclusivamente meccaniche erano state via via soppiantate - con i tasti o la sfera mossi da impulsi elettrici e battenti sul cilindro sul quale era avvolto il foglio da compilare; a Como, in uno studio legale, la prima fotocopiatrice l'ho vista nel 1991 (si trattava di una ingombrante "scatola" in lamiera grigioverde che occupava, in lunghezza, quasi tutto il piano del tavolo su cui era collocata!) e, in precedenza, ma ancora per alcuni anni successivi, in molti studi legali le copie si ottenevano ponendo, sotto il foglio "originale", lievi fogli di carta copiativa, alternati ad altrettanto lievi fogli di carta velina, per quante copie servissero, ma fino a un numero non superiore a poche unità! I fogli che ho esaminato nel vecchio faldone, sono illustrativi di eventi molto lontani nel tempo ed evocativi di atmosfere tanto particolari e irripetibili. Nello scorrere quelle pagine stinte e scarabocchiate, ho visto i nomi, la grafia e le firme di tanti colleghi-amici di Como e di Lecco che non ci sono più; ne ho rivisto i volti, ne ho risentito le voci e, come attraverso una moviola invisibile, ho rivissuto, a ritroso, lo spettacolare film delle nostre comuni vite, nei tanti momenti condivisi, durante le udienze, nelle logoranti attese dei verdeti, nelle accalorate discussioni e nei felici momenti conviviali. Adesso, sfrondata da questa enorme massa di ricordi e di nostalgie, vi offro un modesto spaccato ricostruttivo di quei momenti e di quella iniziativa associativa, sperando che

a qualche lettore possa interessare questa "storia minima": storia minore, certo, ma che ha, comunque, germogliato la bella realtà della nostra Camera Penale, cui tanti di noi hanno dato, danno e, spero, daranno concreta operatività e forte idealità.

Ecco i fatti.

Nel 1982 veniva costituita l'Unione delle Camere Penali Italiane: una associazione di avvocati dediti o interessati all'attività penalistica, nata soprattutto con lo scopo di fornire voce, forza e rappresentatività al settore della difesa penale nei rapporti con la magistratura, specie inquirente. Ma il fine era anche quello di attribuire maggiore visibilità e credibilità sociale al ruolo professionale svolto dalla compagine forense e acquisire "soggettività politica", affinché il sistema penale, sia nel momento formativo delle leggi, sia nella loro applicazione sul campo, dovesse tenere conto delle istanze di chi ne era parte integrante e imprescindibile: il difensore. L'esistenza di questa associazione, almeno nel territorio lariano, è rimasta scarsamente rilevante, nei suoi aspetti operativi, per qualche tempo. Como e Lecco rappresentavano, da sempre, un circondario professionalmente "sereno", un'oasi felice e la nostra avvocatura penale non sentiva il bisogno di un organismo che la tutelasse dinanzi alla magistratura; la conflittualità con i magistrati era assai modesta, rimaneva confinata entro limiti assolutamente fisiologici e storicamente accettati, a differenza di quello che stava accadendo nelle grandi città e, in particolar modo, in quelle in cui le vicende giudiziarie di forte impatto sociale stavano diffondendosi in misura preoccupante e invasiva, determinando un clima di dura contrapposizione (anche ideologicamente connotata) fra avvocati e magistrati. Un clima deleterio, questo, che, alimentato da processi di grande rilievo e caratterizzato da forti tensioni, stava sempre più diventando "infuocato", soprattutto nei centri come Roma, Milano, Torino, Napoli ecc. Qui i contrasti politici e sociali di

cui si contaminavano sempre più le frequenti vicende giudiziarie, enfatizzate da un impatto mediatico sempre più rissoso e alla ricerca del sensazionale e dello "scoop", iniziavano a riverberare effetti negativi nelle relazioni fra avvocatura penale e magistratura. A causa di questo clima della giustizia penale, che andava sempre più radicalizzandosi, a Milano un cospicuo numero di penalisti invocava insistentemente la presenza di uno specifico organo "milanese", rappresentativo e rafforzativo della figura del difensore: un organo che, pur aderendo, comunque, all'Unione Camere Penali Italiane, operasse come sua emanazione periferica. In questo clima, anche a Como si cominciava ad avvertire l'opportunità di costituire un organismo che rappresentasse, tutelasse e rafforzasse la voce della avvocatura penale. I (lacunosi) documenti di quei tempi, da me reperiti in un faldone disordinatissimo riguardante la "prima fase", molto embrionale e velleitaria, quasi dilettantesca e un po' "guascona", della idea di costituire una "Camera Penale" territoriale, mostrano che tale aspettativa risale addirittura alla metà degli anni '80. Ricordo (non c'è traccia documentale) che si era formato un gruppo di giovani legali il quale aveva proceduto alla redazione di un abbozzo di atto costitutivo: della esistenza di questo conato, poi comunque subito abortito, vi è traccia indiretta in una missiva del 19 ottobre 1988 in cui l'avv. Enrico Dell'Oca di Como, fungendo da "segretario" del sodalizio "fantasma", comunica, con spirito decisamente... goliardico, al vecchio gruppo dei colleghi "simpatizzanti" verso l'idea di una Camera Penale locale, <<.....che il giorno 21.10.1988 ad ore 20 presso il Ristorante Cervetta, si riuniranno i superstiti simpatizzanti della Camera Penale di Como per cercare, tra un boccone e l'altro, di riesumare il Sodalizi ...>>! Non ricordo che esito abbia avuto la cena (alla quale parteciparono anche Luciano Rosa e, mi sembra di ricordare, il sempre brillante Franco

Calvetti: gli amici lecchesi hanno sempre seguito, passo passo, insieme ai "comaschi", tutto il percorso ideativo ed elaborativo poi materializzatosi nella nostra attuale Associazione), ma certamente non ne è nato nulla di concreto.

Tuttavia si cominciava a parlare sempre più insistentemente, anche con i colleghi di Lecco, della opportunità di dare vita a un organismo sul modello delle Camere Penali locali, che già fiorivano in varie sedi di tribunale. Fra ottobre e novembre 1992 (sedute del 19 e 29 ottobre e 4 novembre) veniva costituita, con grande entusiasmo, la "Camera Penale degli Avvocati del Distretto di Corte d'Appello di Milano". Mi piace ricordare che tra i suoi fondatori più noti vi erano Giuliano Pisapia (figlio di Giandomenico, celeberrimo avvocato penalista e ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Milano: alla sua memoria verrà poi intitolata la stessa Camera Penale) e Giuliano Spazzali, penalista di vaglio che assurse a notevole visibilità per avere difeso Sergio Cusani, imputato di punta nel processo per la maxitangente ENIMONT che caratterizzò la complessa fenomenologia politico-sociale-giudiziaria passata alla Storia col nome di "mani pulite". Il processo ENIMONT riguardava una gigantesca corruzione (fu accertato che solo la parte "emersa" dell'immane tangente, ammontava ad oltre un centinaio di miliardi di lire, distribuito a vari politici e faccendieri).

Va ricordato che il 1992 è stato l'anno in cui esplose e dilagò quella stagione che è passata alla storia con l'appellativo di "tangentopoli" e che iniziò il 17 febbraio 1992 con l'arresto, per corruzione, di Mario Chiesa (il socialista definito, dallo stesso Craxi, "mariuolo"): stagione che aveva messo in difficoltà l'avvocatura penale milanese, posta di fronte ad un rivoluzionario sistema di conduzione delle indagini penali, attuato dal p.m. Antonio Di Pietro (verrà chiamato "sistema Di Pietro" o "rito ambrosiano" e si diffonderà e avrà epigoni in tutta Italia, producendo una vasta categoria di pubblici ministeri i quali emulavano il modello operativo di Antonio Di Pietro), consistente nell'inviare un avviso (ora si chiama "informazione...") di garanzia

o, meglio ancora, nello "sbattere in galera", subito, gli indagati-colletti-bianchi, spesso grazie a un "gentleman agreement" col gip di riferimento (famoso l'episodio del foglietto messo in un fascicolo della procura di Milano trasmesso da Antonio Di Pietro al gip Italo Ghitti, con cui il pm chiedeva la... cortesia di disporre l'arresto di un indagato in quanto la cosa gli interessava per una inchiesta in corso!), affinché essi, terrorizzati dalla carcerazione minacciata o eseguita, si inducessero a "parlare": cosa che quasi puntualmente accadeva in virtù di un modello operativo che, prima di Di Pietro, non esisteva, perché "sbattere in galera" un indagato-colletto-bianco, soprattutto se introdotto politicamente o con ruoli sociali o imprenditoriali di rilievo, era di norma considerato sconveniente dalla magistratura tradizionale, molto riluttante ad usare le "maniere forti" con i rappresentanti dei "poteri forti"! Riecheggia qui, opportuno, il triste, ma molto vero, detto, secondo cui la magistratura, specie quella fino agli anni '90 del secolo scorso - ma, purtroppo, questo vale in gran parte ancora oggi!-, è <<...forte con i deboli e debole con i forti...>>!

Di Pietro sovvertì questo metodo. La sua "rivoluzionaria", brutale ma efficace modalità operativa e il conseguente annichilimento della difesa (il ruolo dei difensori di quegli arrestati terrorizzati, era praticamente nullo e persino umiliante, dovendo essi limitarsi ad assecondare i suggerimenti del pubblico ministero, consigliando una ampia confessione o fungendo da spettatori delle incontenibili e tumultuose confessioni rese dai loro assistiti, pur di essere scarcerati!), avevano suscitato un grande disagio nell'ambiente forense, non solo milanese. Esso lamentava il grave indebolimento della immagine e del ruolo difensivo che, tra l'altro, determinò l'emergere e il prosperare di imbarazzanti figure di avvocati, professionalmente inconsistenti, proni e, quindi, graditi ai vari pubblici ministeri (clamoroso e molto significativo il colloquio telefonico, intercettato, fra un alto magistrato-di cui tacciamo il nome in omaggio al "parce sepulto"- della procura della repubblica e un suo amico il quale, raggiunto da un avviso di garanzia

con l'accusa di corruzione, gli chiedeva indicazioni su un bravo avvocato cui rivolgersi: la stupefacente risposta del magistrato, in sostanza, fu: <<Non è importante che l'avvocato sia bravo, è importante che sia amico del pubblico ministero >>) e denunciava un modello giudiziario troppo aggressivo e mortificante del ruolo difensivo: proprio da qui si rafforzò l'esigenza di costituire una associazione degli avvocati penalisti, al fine di dare forza alla avvocatura penale, sempre più debole e ininfluenza dinanzi a quello che veniva considerato lo strapotere dei p.m.

Ricordiamo che, a quei tempi, Antonio Di Pietro e il famoso "pool" della procura meneghina venivano osannati e socialmente celebrati come il baluardo di tutti i cittadini onesti e l'emblema di coloro che si impegnavano per salvare lo Stato, dal marciame - per la verità in gran parte reale! - di una classe politica corrotta e spudorata - anche questo in gran parte vero!

La neonata Camera Penale milanese divenne ben presto l'associazione di riferimento degli avvocati penalisti di altre sedi giudiziarie del distretto, i quali si iscrissero a questo organismo rappresentativo che mostrò subito una grande vitalità nell'affrontare i più importanti e spinosi problemi allora sul tappeto nel firmamento giudiziario penale, non solo lombardo. Tuttavia nella primavera 1994 i vertici della Camera Penale di Milano ritennero che fosse più opportuno dare vita e forza a singole realtà camerali di singoli tribunali e, con questo spirito, inviarono rappresentanti per "spiegare", nei fori interessati, come occorresse procedere per costituire e gestire separate e autonome Camere Penali circondariali. L'iniziativa fu valutata attentamente da alcuni avvocati di Como e di Lecco, prevalentemente dediti al penale: nacque un vivace e appassionato dibattito fra coloro che erano scettici circa la concreta necessità di costituire un tale organismo, ritenendo sufficiente associarsi alla Camera Penale di Milano e coloro i quali, invece, ritenevano che vi fossero le condizioni per fare funzionare una autonoma Camera Penale dell'area lariana. Io, confesso, ero fra gli scettici. Tra i secondi, più determinati erano l'avvocato



Enzo Pacia, a Como e l'avv. Giuseppe Bova a Lecco. Pacia era penalista dalle eccezionali qualità oratorie, dal grande acume e da ineguagliabile carisma; Giuseppe Bova aveva una esuberanza oratoria incontenibile e possedeva una notevole competenza processual-penalistica. Vennero sentiti anche tanti colleghi comaschi e lecchesi, per sondare il loro punto di vista: ricordo che, a Lecco, Luciano Rosa e altri colleghi espressero forti perplessità. Comunque dopo incontri e approfondimenti, prevalse l'idea di chi considerava maturi i tempi circa la possibilità che a Como attecchisse una locale Camera Penale, autonoma rispetto a Milano. Si svolse una assemblea degli avvocati di Como e di Lecco e venne deliberato di costituire la Camera Penale di Como, cui si sarebbero potuti associare anche colleghi lecchesi. Presidente fu nominato l'avv. Enzo Pacia. Siamo alla fine anni '80 o primissimi anni '90 del secolo scorso. Dai documenti a mie mani non risulta alcun atto specifico di questa costituzione e faccio appello alla mia memoria e ad alcune indicazioni indirette.

Purtroppo, però, qualcosa non andò, fin da subito, per il verso giusto: forse mancò un adeguato impulso di idee, o mancò l'aspetto operativo; fatto sta che non si attivò alcuna sinergia né con la Camera Penale di Milano né con l'Unione delle Camere Penali Italiane e la Camera Penale di Como esisteva soltanto come vuota etichetta di un ente che non esprimeva e non attuava alcunché. Vi è, nel guazzabuglio di fogli da me esaminati, un verbale di riunione assembleare datato 30 giugno 1994 con interventi di alcuni avvocati di entrambi i fori, su vari argomenti relativi ai problemi del mondo penale: ma tutto si concluse in nulla di fatto. La assai scarna documentazione reperita ci offre, in data 2 giugno 1995, una lettera di Marcello Campisani (in veste di segretario) indirizzata al collega Giovanni Calvetti di Lecco: Campisani invia a Calvetti copia della convocazione della assemblea straordinaria indetta il 20 giugno 1995, <<...con preghiera di diffonderla ai Colleghi di Lecco, in vista di una auspicata ANSCHLUSS delle camere penali lariane.>>: già allora si parlava di

un Camera Penale comprensiva dei fori di Como e di Lecco! Alla assemblea parteciparono, quindi, anche alcuni colleghi di Lecco (ricordo Giuseppe Bova, Luciano e Alberto Rosa, Edoardo Fumagalli, Marilena Guglielmana, Franca Alessio), ma non vi è traccia di un qualche esito. Il 20 ottobre 1995 il direttivo della Camera Penale convocava presso la sala riunioni del consiglio dell'ordine, una assemblea degli iscritti al fine di votare un nuovo statuto e di eleggere un nuovo consiglio direttivo. Non ho trovato, nella documentazione a mia disposizione, alcuna traccia di quell'assemblea e dei suoi risultati e, tranne un paio di timide iniziative, proposte ma non realizzate (fra cui la auspicata redazione un "Bollettino" della Camera Penale, che non ha mai visto la luce), la documentazione "storica" contemporanea e successiva è quasi del tutto inesistente. Risulta, però, da una lettera del segretario Campisani datata 26 giugno 1995, che era stata determinata la quota associativa in Lire 100.000 per gli avvocati e Lire 50.000 per i praticanti: l'aspetto finanziario era salvaguardato! Nella documentazione da me reperita vi è poi una lettera – 3 marzo 1997- indirizzata sempre da Campisani al tesoriere Aldo Turconi, con cui il primo afferma <<Ti ricordo che occorre che la Camera penale di Como sopravviva...>>.

Che le cose della Camera Penale non andassero bene lo ricavo da una mia "provocatoria" e caustica lettera inviata il 24 marzo 1997 al Presidente Enzo Pacia, al vice Parravicini, al segretario Campisani e al tesoriere Turconi. Nella lettera, tra l'altro, scrivevo <<...pur essendo stato sempre esplicitamente scettico circa la possibilità di far vivere, a Como, una Camera Penale, devo dire che non pensavo comunque ad una realtà tanto ingloriosa. Abbiamo indetto assemblee, effettuato una votazione di cui si è perso traccia, abbiamo acquisito il pagamento di quote associative, abbiamo predisposto timbri e carta intestata.... Avverto un certo disagio per questa clamorosa dimostrazione di inadempienza e diletantismo.... Riuniamoci in qualche gradevole ristorante, noi superstiti di un direttivo designato, anche se non più provato "per tabulas", per decidere

di restituire il "maltolto" ( sperando che ci sia un elenco di chi ha pagato le quote associative ) e non parliamone più....>>! Nel frattempo molti colleghi di Como e di Lecco si associavano alla Camera Penale di Milano. Si deve attendere il marzo 1998 per trovare una lettera del segretario Campisani il quale, confermando che, di fatto, la "precedente" Camera Penale di Como si era dissolta, comunica ai destinatari come <<...appare necessario ricostituire la Camera Penale di Como, ...>>. Per fare ciò egli convoca una assemblea lunedì 30 marzo 1998, presso il suo studio, annunciando che da Milano sarebbe arrivato l'avv. Manuel Sarno, segretario di quella Camera Penale, <<...per perfezionare le formalità costitutive tra cui l'approvazione dello statuto e il versamento della quota associativa pari a L.50.000 per i praticanti e L.100.000 per gli avvocati.>>. Vi sono, nel faldone, le lettere con cui Franca Alessio e Alberto Rosa si scusano di non poter partecipare all'incontro: vi sono, poi, le lettere autografe con cui gli stessi dichiarano di aderire alla costituenda Camera Penale. Dopo questo incontro decisivo con Sarno (ho trovato le lettere con cui, i componenti del "vascello fantasma" della Camera Penale, con l'adesione di alcuni colleghi "fedeli" di Lecco, convocheranno una assemblea che ribadirà la volontà di "ricostituire" l'associazione.... reiteratamente naufragata: si comincerà ad ipotizzare concretamente l'inclusione formale di Lecco e verrà ridisegnata la compagine direttiva. Così, in data 13 maggio 1998, dopo anni di insuccessi mortificanti, verrà siglato l'atto costitutivo della "rinata" Camera Penale di Como: quella che decollerà definitivamente e alla quale si iscriveranno, fornendo un fattivo contributo di entusiasmo e di operosità, tanti colleghi di Lecco, fra i quali i nomi più prestigiosi di quel foro. Mi piace sottolineare che tante volte ho constatato ed apprezzato esplicitamente, nel mio ruolo di Presidente, la positività degli associati di Lecco, facendo notare, ai colleghi comaschi, quanto gli associati di Lecco si mostrassero interessati, dinamici e in grado di interloquire con chiarezza di idee e prontezza di azione. Finalmente, nel 2003, vista la sempre maggiore presenza ope-

rativa e stimolante dei colleghi lecchesi (mi piace ricordare, fra gli altri, Edoardo Fumagalli, il quale ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante, su Lecco, della nostra Camera Penale, di cui è stato Vicepresidente, riscuotendo stima e rispetto anche da parte della magistratura lariana) e in ottemperanza alla mia costantemente ribadita convinzione circa la doverosità di realizzare una realtà professionale associativa che vedesse legati (affratellati!) i fori di Como e di Lecco, nonché su impulso di tanti colleghi lecchesi, fra i quali gli scomparsi Luciano e Alberto Rosa, Giuseppe Bova e Giuseppe Martini, veniva modificato l'originario statuto, attribuendo alla associazione la attuale denominazione di Camera Penale di Como e Lecco.

Oggi, che l'avvocatura penale (ma, è il caso di dire, l'avvocatura in generale) sta affrontando un declino sempre più dolente, appare difficile cogliere gli stimoli e le tensioni che aleggiavano negli anni '80 e '90 del secolo scorso e renderci conto di quale fosse la spinta propulsiva che, attraverso le Camere Penali, ha agitato, a torto o a ragione, sul panorama penalistico italiano. Ed appare forse altrettanto difficile comprendere le ragioni ideali che hanno agitato, per diversi anni, il mondo penalistico lariano, sospingendolo verso quei reiterati tentativi di costituire una nostra Camera Penale. Tuttavia c'è da sperare che gli associati alla Camera Penale di Como e Lecco si sentano, comunque, propulsori e fruitori di un progetto ambizioso, diventato realtà consolidata da custodire ed alimentare con la consapevolezza del suo valore ideale e pratico e si sentano depositari e portatori di un messaggio e di una "missione": quelli di una professionalità orientata alla tutela dei diritti dei cittadini, fondata sulla correttezza operativa verso tutti gli attori della scena giudiziaria, sul rispetto delle regole deontiche e sulla consapevolezza orgogliosa di contribuire alla salvaguardia di quel che rimane della credibilità della avvocatura penale e dei valori positivi della nostra collettività, quali condizioni imprescindibili della convivenza civile.

RENATO PAPA

## Le origini del "giusto processo" nell'art. 111 della Costituzione

1. E' noto agli operatori del diritto il dibattito relativo al concetto di *giusto processo*, la cui esatta identificazione, quale modello ideale, si presta ad interpretazioni spesso fra loro difformi, ove non addirittura fuorvianti rispetto all'effettiva finalità perseguita dal legislatore.
2. Il caposaldo legislativo che attribuisce al cittadino il diritto ad un "processo equo" è costituito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre del 1950, dal seguente tenore: "*Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei*". Si tratta di un principio generale al quale ogni Stato membro del Consiglio d'Europa si deve attenere nella prassi dell'amministrazione della giustizia. Alla predetta statuizione, il Protocollo

di Strasburgo del 1994 ha aggiunto la specifica rubrica denominata "*Droit à un procès équitable*, che è stata tradotta in italiano nella locuzione: "*Diritto ad un processo equo*".

3. Il nostro ordinamento interno, a seguito di un complesso e molto acceso dibattito parlamentare, ha recepito le indicazioni sovranazionali, giungendo alla emanazione della legge costituzionale (G.U. 23.12.1999), in forza della quale è stato integrato l'art. 111 della Carta Costituzionale, la cui nuova versione prevede che: "*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*".

Perché un processo possa definirsi giusto, come si evince dal tenore del richiamato articolo e dalle correlate decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo, occorre, oltre al rispetto formale delle regole procedurali, che il processo risponda a una serie di requisiti, che si sostanziano nella indi-



pendenza e imparzialità del giudice, nella pubblicità dell'intero procedimento, nel contraddittorio fra le parti e nella conseguente "parità d'armi" fra i contendenti, nonché nella ragionevole durata dei tempi processuali.

4. E' opinione diffusa, autorevolmente sostenuta da studiosi dell'esperienza processuale non solo italiana, che il diritto ad un giusto processo derivi dalla prassi giudiziaria anglosassone dei sistemi di *common law*, segnatamente in base all'esigenza, particolarmente sentita in quella realtà giuridica, di quello che è noto come "*right to a fair trial*" (è questa la traduzione inglese, resa dal Consiglio d'Europa, dell'art. 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo), indipendentemente dalla natura -prevalentemente accusatoria o inquisitoria- dell'impianto processuale. A ben vedere, però, l'aspirazione ad un *giusto processo* risale all'esperienza giuridica romana, che sottolinea come tal esigenza fosse particolarmente sentita, sia sul piano terminologico, sia in relazione al concreto svolgimento dell'attività giurisdizionale, che mirava, per tale via, all'affermazione della *iustitia*. Appare persino sorprendente come la terminologia utilizzata nell'espe-

rienza giuridica romana trovi riscontro con quanto stabilito nella nostra carta costituzionale: sia sufficiente qui richiamare lo svolgimento dei processi nel sistema delle *quaestiones perpetuae* epoca classica, in particolare il caso di Aulo Cluenzio Abito, accusato dell'avvelenamento del padre e difeso da Cicerone, che aveva denunciato il clima di sospetto e di condizionamento dell'opinione pubblica, destinato a compromettere la decisione della giuria popolare.

E' nel quadro di tali complesse vicende processuali che il retore non esita a precisare che non ogni giudizio, anche se formalmente svolto nel rispetto delle regole di un rito accusatorio, può definirsi equo ("*aequum iudicium*": *pro Cluentio* 3.7): tale qualifica, infatti, si attaglia esclusivamente alla vicenda processuale in cui il dibattito fra accusato e accusatore si svolga in condizione di assoluto ed effettivo equilibrio fra le parti ("*aequa condicio*": *pro Cluentio* 34.94) e può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui la parità d'armi costituisca il canone interpretativo dell'intera processo.

Solo un giudizio improntato ad una generale condizione di parità, dunque, precisano ancora le fonti romane, assicura una decisione equa, frutto del

convincimento del giudice formatosi all'interno del dibattimento, senza condizionamenti esterni o prove preconstituite, da parte di un tribunale terzo e imparziale. Ma neppure questo è considerato sufficiente a Roma per l'affermazione di un giusto processo: perché un giudizio possa definirsi tale, occorre il rispetto di una ragionevole durata dei tempi processuali, poiché l'anomalia di un processo troppo lungo vanifica l'aspirazione della politica giudiziaria romana: è a proposito di questo principio che Cicerone, nell'orazione *pro Caecina*, parla di denegata giustizia per il caso di un atteggiamento dei giudici destinato a concretizzarsi in un *tardisime iudicare* (*pro Caec.* 2.7) Anche nel settore processuale, dunque, l'esperienza giuridica romana costituisce viatico imprescindibile per un'esatta comprensione del diritto positivo e, per quanto rileva ai fini della presente nota, per una corretta "lettura" della nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, i cui dettami si modellano, in modo esplicito, sui principi enunciati nell'esercizio dell'attività giurisdizionale del diritto romano.

FEDERICO PERGAMI

## Reato di stalking: onere probatorio a carico della persona offesa

Il Tribunale di Biella e successivamente la Corte d'Appello di Torino hanno recentemente affrontato la problematica relativa alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Sia il Giudice di prime cure che il secondo avevano ritenuto responsabile il reo, (che aveva posto in essere diverse condotte, protratte nel tempo e consistite nell'invio di sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso, nella creazione di un profilo Facebook altamente offensivo nei riguardi della persona offesa e in ripetuti appostamenti e pedinamenti) solo sulle affermazioni contenute della denuncia della parte lesa. La difesa, infatti, aveva sostenuto durante il dibattimento e, poi, in sede d'appello che quanto sosteneva la vittima non fossero suffragate da inequivoci e successivi fatti concreti, ovviamente non vagliati dai rispettivi Giudici, e frutto solo ed esclusivamente di suggestioni personali e soggettive. La difesa si è spesa nell'evidenziare l'assenza (anche dal punto di vista probatorio) dell'esistenza di uno stato d'ansia, di un mutamento delle precedenti abitudini di vita quotidiana.

La parola, quindi, dopo il secondo grado di giudizio è passata alla Corte di Cassazione sez. V del 28/12/17, n. 57764, che ha sostenuto il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa dal reato di atti persecutori possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. La V sezione ha aderito, facendolo proprio, un precedente orientamento enunciato dalla medesima Sezione con sentenza numero 1666/2015, per il quale è necessaria una verifica preliminare, accompagnata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Affinché si possa ritenere corretta questa verifica occorre che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per

la formazione del suo convincimento, permettendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata e al suo consequenziale provvedimento giuridico. Pertanto sarebbe stata corretta per il Giudice di ultima istanza le motivazioni addotte in secondo grado dalla Corte d'appello di Torino, che in linea con il precedente orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che le affermazioni contenute nella denuncia della p.o., previa una valutazione dell'attendibilità delle stesse, possono sorregger da sole l'impianto accusatorio, elaborato dal P.m. ove esse trovino un riscontro (anche se non, nell'ambito delle indagini preliminari, di vere e proprie prove dibattimentali) nella sia pur parziali ammissioni dell'imputato, nella lettura degli sms o nella visione del profilo facebook, come, appunto, evidenziato nel caso qui sottoposto all'attenzione.

Ritenuto fondato il vaglio, sopra descritto, i Giudici hanno ritenuto provato anche l'ulteriore requisito del mutamento delle abitudini di vita, quali ad esempio l'uscire sempre accompagnati, nella decisione di non frequentare più certi luoghi.

L'illustrata decisione della Cassazione del dicembre del 2017 dà la possibilità di ritenere "esonerata" la p.o. dalla rigorosa e dettagliata descrizione, nella querela, degli stati d'ansia e di paura conseguenti al fatto delittuoso. Secondo la predetta sentenza della Cassazione la prova dell'evento illegittimo in relazione alla causazione nella p.o. di un grave e perdurante stato d'ansia e di terrore è ancorabile all'esistenza di elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando la sua astratta idoneità a causare l'evento, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, fra cui, da ultimo Sezione V, numero 17795/2017.

LUIGI TANCREDI

## Avvocati, solo il 13% si dice soddisfatto dell'attuale condizione

L'Avvocato perde appeal tra i giovani. Ne è una riprova, racconta il presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano, che in alcune zone d'Italia diventa difficile trovare praticanti.

Dall'indagine sulla categoria di Censis-Cassa Forense, presentata ieri durante il convegno dell'ente di previdenza, emerge un quadro della professione dove i redditi tengono – rispetto all'anno precedente –, gli iscritti crescono di un migliaio di unità e cresce la componente femminile, ma gli studenti calano.

Guardando lo stato di salute della categoria, ci sono alcuni dati che spiccano: gli avvocati italiani sono più grandi – l'età media passata dai 42 anni nel 2002 ai 45 anni di oggi – e hanno quasi raggiunto la parità di genere, almeno sul piano della rappresentanza (molto meno sui redditi), la percentuale femminile è infatti pari al 47,8 per cento.

Sui guadagni le differenze sono enormi, il reddito medio è di 38.3437 euro ma le oscillazioni sono notevoli. Mediamente il gentil sesso guadagna il 44% in meno dei colleghi uomini, pari in termini assoluti a circa 30mila euro. Un aumento sostanziale delle entrate professionali si registra ai 45 anni, quando si passa dai 29mila ai 41mila euro l'anno, anche se la crescita più consistente c'è solo per gli over 70.

L'indagine del Censis fotografa anche "lo stato d'animo" della categoria; il 70% di chi ha scelto questa professione si aspettava "qualcosa di più". Ma non basta.



Sull'attuale condizione della categoria solo il 13,1 % degli intervistati dà un giudizio positivo. Il presente è "complicato" però qualcuno ha buone aspettative se guarda al futuro: per il 29,3% del campione (era il 36,8% nel 2015) nel prossimo biennio la situazione migliorerà; più ottimiste le donne (31,2%) rispetto agli uomini (27,8%) e gli under 40 (45,7%) rispetto agli over 50 (14,9%).

Da segnalare, infine, una "apertura" verso il socio di capitale: il 36,5% degli avvocati è certo che condizionerebbe l'attività per fini propri, mentre il 25,1% è convinto che aumenterebbe le opportunità per i soci professionisti. Riferendosi alle società tra avvocati, Luigi Pausini dell'Anf ha sottolineato che "l'avvocatura deve difendere la giurisdizione, però non deve rinunciare ad opportunità che possono migliorare l'organizzazione del lavoro e la qualità delle prestazioni, favorendo soprattutto le giovani generazioni".

Al convegno si è anche parlato di economia reale e della necessità, per il Paese, di attrarre anche i capitali delle Casse di previdenza. In merito il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ha presentato un progetto per il Sud – "alternativo al reddito di cittadinanza" – a cui sta lavorando: "vorrei recuperare i finanziamenti europei non utilizzati nel meridione, circa 11 miliardi, i fondi del piano Juncker ottenere altri fondi da banche, Casse di previdenza, Cassa depositi e prestiti e Fondi pensione per arrivare a una cifra complessiva di 20 miliardi da investire in grandi infrastrutture interregionali, penso alle strade, all'alta velocità, al digitale ed ai porti. Ora – racconta Tajani – molti imprenditori del Sud si vedono costretti ad appoggiarsi al porto di Atene, oramai privatizzato e gestito dai cinesi". Questi investimenti secondo Tajani potrebbero rivelarsi una leva importante per rilanciare la parte d'Italia che stenta a crescere.

## Deontologia

### Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi

"L'Avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncd, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncd, già art. 29 codice previgente). Pertanto, laddove un avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all'epilogo della rinuncia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità (*Nel caso di specie, l'avvocato accusava il Collega di mala gestio nell'espletamento dell'incarico di amministratore di sostegno, circostanza del tutto sconfessata anche dal Giudice Tutelare che aveva sempre approvato la condotta dello stesso, rimarcandone l'alto senso di professionalità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura*)."

(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Sica, sent. 19 marzo 2018 n. 8 – Conforme C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni, sent. 28 dicembre 2017, n. 252.)

### Il trattenimento di somme spettanti al cliente

L'Avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 ncd, già 44 cdf), a pena di illecito deontologico, che **prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione)**, posto che l'ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo di perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale.

L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità ed il decoro professionale, a nulla rilevando l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 23 dicembre 2017 n. 235)

## Il fondo Cicerone

Sul n. 8 della Newsletter di Cassa forense è pubblicato un articolo, che illustra il Fondo Cicerone, al quale è stato conferito quasi tutto il patrimonio immobiliare della Cassa.

Per la storia ricordo che già nel 2005 il Cda della Cassa aveva deciso di intervenire per rendere il suo patrimonio più efficiente e in un articolo apparso su "Modello 5" a firma del collega Ignazio Li Gotti e mia si spiegava il perché. Tra l'altro si sottolineavano i vantaggi fiscali dei fondi e che *"...dal punto di vista economico la movimentazione di un patrimonio immobiliare è elemento indispensabile per poterne sfruttare sino in fondo le potenzialità di creare plusvalenze e mantenerlo efficiente. I risultati che si possono verificare attraverso l'osservazione di quanto avviene nelle gestioni dinamiche ci rende chiaro che la gestione statica, che peraltro la Cassa forense ha dovuto adottare per ragioni storiche, politiche e sociali, determina l'obsolescenza del patrimonio e la sua scarsa redditività. Poter investire di volta in volta in immobili ad uso abitativo, commerciale, alberghiero, industriale e così via, cogliendo i tempi giusti per acquistare o alienare quelli che in un dato momento storico sono più convenienti, ha sempre determinato un benefico rinnovo del patrimonio immobiliare"*.

Aggiungo ora che l'operazione di rinnovo del patrimonio non è semplice per un 'proprietario' direttamente identificabile. Ecco perché una SGR intercasse che gestisse più fondi sarebbe stata la scelta migliore.

Da quel momento il sottoscritto, che partecipava già ai 'Comitati consultivi' di fondi immobiliari in cui la Cassa aveva investito

denaro liquido, fu incaricato di studiare a fondo il problema e allora ne scrissi diversi articoli su "Modello 5" e "Previdenza forense". Il problema principale era se ci si dovesse affidare a una SGR (Società di Gestione del Risparmio) esistente o se fosse più conveniente crearne una nuova insieme ad altre Casse. I contatti con altre Casse importanti (Notai, Commercialisti, Ingegneri e Architetti ecc.) spinsero il CdA a studiare la costituzione di una SGR nuova con le altre Casse (avevamo a disposizione anche il supporto tecnico di personale di valore già sperimentato in altre SGR). Il motivo era semplice: i fondi immobiliari sono uno strumento ottimo per i motivi di cui al corsivo sopra riportato, ma devono essere gestiti da una SGR a sua volta strettamente controllabile dai partecipanti, a prescindere dai vincoli posti dalla Banca d'Italia (credo tuttora vigenti). Senza contare che i costi di una SGR nostra sarebbero stati abbondantemente inferiori alle "fees" (compensi) da corrispondere ad una SGR esterna. Il progetto, purtroppo, fallì proprio per la contrarietà del nostro Comitato dei Delegati, al quale non riuscimmo (e il sottoscritto in prima persona) a far capire i vantaggi del progetto. Le altre Casse interessate provvidero subito a costituire loro fondi affidandoli alla gestione di SGR esterne. Noi ci siamo arrivati cinque anni dopo.

Ho avuto già occasione di criticare la scelta di affidare ad una SGR esterna (tra l'altro in origine partecipata al 50% da Monte de Paschi e per l'altro 50% da soggetti riferibili all'immobiliarista Caltagirone, con cui all'epoca era pendente una causa, appunto, immobiliare). Ma ormai i

giochi sono fatti e il fondo Cicerone è una realtà importante del patrimonio della Cassa.

Purtroppo del suo funzionamento e della sua gestione si sa poco e sfido i colleghi a capirne di più con la lettura dell'articolo citato in apertura. Come è ormai abitudine si tende a riempire le pagine con locuzioni tecniche (prevalentemente in inglese) e frasi ad effetto, che nascondono la banalità dei concetti e non chiariscono la sostanza dei fatti. Scrivere che il fine di un Fondo immobiliare è ottenere un "profilo di rendimento coerente con un basso profilo di rischio" oppure diversificare all'interno della "componente real-estate", pare una presa per i fondelli. Cosa dovrebbe fare un fondo immobiliare di una Cassa previdenziale? Investimenti rischiosi in attesa di incerti alti rendimenti? Investire al di fuori del comparto immobiliare? Evidentemente no.

Il settore immobiliare di Cassa forense ha sì bisogno di essere incrementato (un comparto stimato a meno dell'8% del patrimonio complessivo è assolutamente carente), ma soprattutto deve essere reso dinamico: acquistare e vendere. Vendere soprattutto la maggior parte degli immobili abitativi ormai vecchi e obsoleti, che rendono poco, che hanno problemi di manutenzione straordinaria e che dieci anni fa ci costavano quasi un milione di euro di spese legali in procedure contro gli inquilini morosi.

Cosa sta facendo a questo proposito il Fondo Cicerone? Dopo cinque anni dalla sua nascita gradiremmo saperlo.

CARLO DOLCI



## Et lis perpetua luceat eis

La sentenza delle Sezioni Unite 18287/18, in tema di assegno divorzile, pubblicata l'11.7.2018, ha suscitato, come prevedibile, un ampio dibattito, nel quale mi permetto di intervenire.

Vi sono due aspetti di questa pronuncia, tra di loro connessi e che mi lasciano alquanto perplesso.

Il primo è rappresentato dall'aver reso la cosiddetta perequazione reddituale, al di là del nomen, una sorta di risarcimento postumo di un sacrificato diritto allo sviluppo professionale del percipiente.

Vero è che il giudice dovrà tenere conto, tra l'altro, anche delle ragioni della crisi matrimoniale, ma non vedo perché una scelta da parte di un coniuge (non importa se sia il marito o la moglie) ed assunta in piena libertà e consapevolezza, debba poi divenire cagione di onere economico per l'altro, al momento della fine del ma-

trimonio.

Tanto più che dell'eventuale agiatezza familiare ha, almeno si spera, goduto pure che abbia rinunciato al proprio "cursus honorum".

Sono peraltro del tutto favorevole a che sussista un contributo al coniuge più debole, quando questi non possa, per dirla in sintesi, provvedere in tutto o in parte al proprio mantenimento, così come aveva stabilito la Cassazione, nel maggio 2017.

Non mi convince invece - di certo per mio limite - la necessità di andare a ricostruire la genesi della disparità economica nella coppia, anche per le conseguenze sul piano della durata delle cause (e passo al secondo degli aspetti ai quali accennavo) la cui prospettiva ha già provocato sospetti gongolamenti.

Per buttarla "in recita", si rischia di as-

sistere ad un lui o ad una lei che "afferma: "ho lasciato tutto per la famiglia" e l'altro /a che replica "No, l'hai fatto perché sei un/a lavativo/a".

Per non parlare dell'onere della prova, specie in contrario, che rischia veramente di tradursi spesso in una "probatio diabolica".

I giuristi inglesi del Medioevo, con un certo humor nero, parafrasando il "requiem", affermavano: "et lis perpetua luceat eis", vaticinando dunque la lite perpetua per quei contendenti che disputassero in giudizio di tematiche intricate e dai vari profili.

Spero che questo poco auspicabile splendore non tocchi a chi reclami o neghi appunto l'assegno divorzile.

ENRICO RIGAMONTI

## Giurista fai da te? ahi ahi ahi...

I meno giovani tra i lettori di questo scritto (certamente di numero inferiore al venticinque) ricorderanno una certa pubblicità degli anni scorsi, basata sulle immagini di un turista internazionale "fai da te" che si perdeva, ad esempio, nel deserto e rimproverato da un autoctono, appunto con la frase nel presente intitolato (qui si dice "giurista", là, come ovvio, "turista").

Lungi peraltro da me, beninteso, ogni intento canzonatorio o di vilipendio nei confronti della materia su cui mi sto per, brevemente, soffermare.

Chi si avventuri nel mondo dei social, può constatare come persone del tutto digiune di Diritto, si atteggiino invece a giureconsulti di alto spessore, impancandosi a giudici o sdottoreggiando, senza remora alcuna.

All'obiezione che sulle questioni tecniche dovrebbero interloquire solo gli esperti, mi è stato replicato che quelli della Giustizia e della Legislazione sono temi di rilevanza sociale e che è dunque giusto il propalare valutazioni tecniche in argomento pure da parte di chi non è, per dirla in gergo, del settore.

Mi è capitato allora di osservare come pure la cardiocirurgia assuma un grande rilievo sociale, ma che mai mi permetterei di discettare circa modalità o opportunità di intervento medico sul cuore.

Umberto Eco aveva sentenziato in maniera icastica e senza appello in ordine al fenomeno sociale e di costume che sto qui trattando.

Essendo io di levatura assai più modesta

di quella del compianto Intellettuale, mi limito, senza velleità didascaliche, a ricorrere...al dialetto.

"UFELE' FA' UL TO MESTE'" si diceva una volta e l'invito al pasticciare (appunto 'l'ufelè) ad esercitare solo la propria professione e a non occuparsi quindi di altrui campi di attività, dovrebbe valere anche a tutela dell'ambito giuridico, marcatamente caratterizzato dalla cosiddetta tecnicità.

Altrimenti la prospettiva per il giurista improvvisato è simile a quella vissuta dall'incauto girovago della pubblicità: di perdersi cioè nel deserto, ma, in questo caso, popolato da... macroscopiche scempiaggini.

ENRICO RIGAMONTI

## Litigare con la moglie scappando dai domiciliari per rifugiarsi in caserma è evasione!

*La Corte d'Appello di Roma, riformando la Sentenza di primo grado, aveva mandato assolto un imputato evaso dagli arresti domiciliari a seguito di un litigio intercorso con la moglie, anche se il soggetto sottoposto alla misura si era immediatamente recato dai carabinieri chiedendo di essere accompagnato in carcere non potendo più rimanere in casa con la donna.*

*La Corte di Cassazione (31 luglio 2018 n. 36808), nell'accogliere il Ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello contro la Sentenza assolutoria, ha ritenuto cassabile la Sentenza per non avere la Corte d'Appello applicato quella giurisprudenza che ritiene rilevante lo scopo che l'agente si propone con la sua azione, essendo sufficiente la consapevolezza dell'illegittimità di assentarsi dal luogo di detenzione.*

*Noto il contrasto giurisprudenziale sull'argomento, la sezione Sesta Penale della Cassazione ha ritenuto di dover aderire all'orientamento maggioritario dovendosi considerare l'oggetto della tutela del reato dell'art. 385 c.p. costituito dall'autorità della decisione giudiziaria (ai fini cautelari o di espiazione della pena) di sottoporre il soggetto che ne è destinatario alla restrizione domiciliare, non essendo rilevante né la motivazione né lo scopo di tale allontanamento.*

*Essendo interessante la fattispecie di cui all' art. 385 c.p., si ritiene utile riportare integralmente il testo della Sentenza in questione.*

**Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31/05/2018) 31-07-2018, n. 36808**



**Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione Sesta Penale**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente –  
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere –  
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere –  
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere –  
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere –  
ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

Sul ricorso proposto da:  
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE  
D'APPELLO DI ROMA;  
nel procedimento a carico di:  
C.E., nato a (OMISSIS);  
avverso la sentenza del 13/07/2016 della  
CORTE APPELLO di ROMA;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e  
il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere  
ANGELO CAPOZZI;  
udito il Pubblico Ministero, in persona  
del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI  
Simone, che ha concluso chiedendo il  
rigetto del ricorso del PG.

### Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato C.E. avverso la sentenza emessa il 26.5.2010 dal

Tribunale di Tivoli, in riforma della decisione ha mandato assolto il predetto dal reato di cui all'art. 385 c.p., ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione dell'elemento psicologico del reato facendo leva sull'orientamento di legittimità secondo il quale è irrilevante lo scopo che l'agente di propone con la sua azione, essendo sufficiente la consapevolezza di assentarsi dal luogo di detenzione in modo indebito. In ogni caso, anche a voler dare rilevanza alla volontà di sottrarsi alla vigilanza, dovrebbe essere verificata la previa comunicazione dal luogo di detenzione dell'agente alla autorità di p.g. preposta alla vigilanza al fine di recepirne le indicazioni o comunque prima di recarsi per la via più breve in caserma. Sotto quest'ultimo aspetto, deduce il ricorrente, alcun accertamento risulta essere stato effettuato dalla Corte di merito che solo avrebbe potuto dimostrare la volontà di non sottrarsi alla vigilanza.

### Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.  
2. La Corte di merito ha assolto l'imputato dal reato di evasione ascrittogli ritenendo insussistente il dolo del reato facendo leva sull'orientamento espresso da Sez. 6 n. 25583/2013 ed in base alla ricostruzione in fatto secondo



la quale l'imputato si era recato dai CC presso i quali è stato sorpreso con un borsone al seguito (contenente i suoi indumenti) chiedendo di essere condotto al carcere di Rebibbia in quanto aveva avuto una grossa discussione con la moglie e non poteva più restare a casa.

3. Osserva questo Collegio che, in materia, si rilevano due opposti orientamenti. Il primo, maggioritario, secondo il quale il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione (Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci R., Rv. 217557); Sez. 6, n. 19639 del 09/01/2004, C., Rv. 228315; Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288; Sez. 6, n. 22109 del 13/05/2014, Costa, Rv. 262537; Sez. 6, n. 8614 del 25/02/2016, Cantiello, Rv. 266508). L'ultima delle decisioni citate - in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio - ha affermato che "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere" (così Cass. Sez. 6, sent. n. 22109 del 13.05.2014, Rv. 262537), significando, con il conforto di ulteriori precedenti di legittimità, che qualsiasi condotta di volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in difetto di previa autorizzazione da parte della competente A.G., vale ad integrare il reato previsto e punito dall'art. 385 c.p., comportando la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice al rispetto dell'au-

torità delle decisioni giudiziarie, a tale riguardo non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, né la durata o la distanza dello spostamento, né i motivi alla base della determinazione del soggetto agente, ove pure riconducibili al deterioramento del rapporto con i familiari conviventi, trattandosi di situazione ad esempio oviabile mediante la richiesta di mutamento del domicilio della restrizione (cfr., in particolare, Cass. Sez. 6, sent. n. 29679 del 13.03.2008, Rv. 240642)". Al predetto orientamento si oppone quello secondo il quale, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, "in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri. (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Giannone, Rv. 256806) e, ancora, "non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere" (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451). Tale ultima decisione ha spiegato che deve essere esclusa ogni offensività concreta, ex art. 49 c.p., comma 2, nella condotta dell'imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza.

4. Ritiene questo Collegio di aderire all'orientamento maggioritario dovendosi considerare l'oggetto della tutela penale del reato in questione costituito dall'autorità della decisione giudiziaria che - a fini cautelari o di espiazione della pena - sottopone il soggetto che ne è

destinatario alla restrizione domiciliare, non rilevando né le motivazioni né lo scopo di tale allontanamento. Cosicché è sufficiente a violare il precetto il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi arbitrariamente dal domicilio, indipendentemente dalla possibilità - da parte di coloro che ne sono addetti - di effettuarne il controllo. Non è infatti tale possibilità, eventuale nei tempi e nei modi, a segnare il perimetro di offensività della norma incriminatrice, incentrata - invece - sul doveroso rispetto della decisione da parte del destinatario che - affidandosi alla capacità di quest'ultimo - gli consente la modalità autocustodiale in parola.

5. Da quanto detto consegue la violazione da parte della Corte di merito della norma incriminatrice in quanto - pur rilevando una violazione delle prescrizioni connesse allo stato cautelare - ha ritenuto decisivo, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione, lo scopo dell'arbitrario allontanamento dell'imputato dalla abitazione presso la quale era stato ristretto affermando, inoltre, in modo manifestamente illogico la non "sostanziale interruzione" del suo stato di detenzione - al quale, invece, egli si era evidentemente consapevolmente sottratto - in relazione al suo successivo arresto.
6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

**P.Q.M.**

Annula la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018

# Deontologia

## Pericolosi i contatti con la controparte priva di difensore!



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**La Corte Suprema di Cassazione**  
**Sezioni Unite Civili**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

GIOVANNI CANZI -Primo Presidente –  
 STEFANO PETITTI -Presidente Sezione –  
 MAGDA CRISTIANO -Consigliere –  
 ETTORE CIRILLO -Consigliere –  
 GIACINTO BISOGNO -Consigliere –  
 FRANCO DE STEFANO -Consigliere –  
 LUIGI ALESSANDRO SCARANO  
 -Consigliere – Ud. 05/12/2017 - PU  
 ALBERTO GIUSTI -Consigliere –  
 R.G.N. 18360/2017  
 FRANCESCO MARIA CIRILLO  
 -Rel. Consigliere –

ha pronunciato al seguente

### SENTENZA

sul ricorso 18360-2017 proposta da:  
 (omissis), elettivamente domiciliato in  
 (omissis), presso il CONSIGLIO NAZIONALE  
 FORENSE, rappresentato e difeso dall'av-  
 vocato (omissis);

**ricorrente -**

**nonché contro**

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA  
 CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE  
 GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
 DI MILANO, PROCURATORE DELLA RE-

PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI  
 MILANO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
 AVVOCATI DI MILANO:

**intimati –**

avverso la sentenza n. 61/17 del CON-  
 SIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata  
 l'1/06/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella  
 pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consi-  
 gliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona  
 del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
 MARCELLO MATERA, che ha concluso per  
 il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis).

### FATTI DI CAUSA

1. (omissis) presentò al Consiglio  
 dell'ordine degli avvocati di Milano un  
 esposto nei confronti dell'avv. (omissis).  
 In quell'atto egli, premesso di essere  
 padre di una bambina di dieci anni che  
 era rimasta vittima di violenza sessuale  
 da parte di un sacerdote difeso, in sede  
 penale, dall'avv. (omissis), lamentò che  
 il professionista si era recato presso di  
 lui e, in considerazione della precarietà  
 della sua situazione economica, gli  
 aveva promesso aiuto a condizione che  
 egli nominasse proprio difensore l'avv.  
 (omissis), di sua conoscenza.

Aggiunse il (omissis) che, accettata  
 l'offerta, egli aveva ricevuto un aiuto  
 economico e che l'avv. (omissis), da lui  
 nominata difensore, l'aveva assistito  
 fino all'incidente probatorio; momento  
 nel quale egli le aveva revocato il  
 mandato, essendo venute a sapere che  
 ella era assistente presso la medesima  
 facoltà universitaria nella quale l'avv.  
 (omissis) insegnava, ricoprendo anche  
 il ruolo di preside.

Il (omissis), quindi, ipotizzò che l'avv.  
 (omissis) si fosse approfittato del suo

stato di bisogno.

Il C.O.A. di Milano, dopo aver invitato il  
 professionista a dedurre in merito, con  
 delibera del 20 settembre 2012 aprì  
 un procedimento disciplinare a carico  
 dell'avv. (omissis), ipotizzando la vio-  
 lazione dei doveri di lealtà, correttezza  
 e probità per i fatti sopra descritti.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale,  
 il C.O.A. irrogò all'avv. (omissis) la  
 sanzione della censura.

2. La pronuncia è stata impugnata dal  
 professionista ed il Consiglio nazionale  
 forense, con sentenza del 1 giugno  
 2017, ha rigettato il ricorso.

Ha premesso il C.N.F. che era infondata  
 l'eccezione di prescrizione sollevata  
 dall'appellante. Poiché, a norma dell'art.  
 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578,  
 il termine di prescrizione dell'azione  
 disciplinar è interrotto dalla delibera  
 di apertura del relativo procedimento  
 e da altri atti propulsivi, a prescindere  
 dalla notifica dei medesimi al profes-  
 sionista, la prescrizione quinquennale  
 non era decorsa. Il procedimento era  
 stato aperto, come detto in data 20  
 settembre 2012, sebbene la relativa  
 notifica all'interessato fosse avvenuta  
 il successivo 30 aprile 2013; pertanto,  
 dovendo la contestata condotta col-  
 locarsi in un momento imprecisato tra il  
 marzo e l'aprile del 2008, il termine non  
 era decorso.

Passando al merito, il C.N.F. ha os-  
 servato che non aveva rilievo, ai fini  
 della fondatezza dell'accusa, il fatto  
 che l'incontro tra l'incolpato ed il padre  
 della bambina fosse avvenuto dietro  
 iniziativa dell'uno o dell'altro, perché  
 la circostanza importante era "l'in-  
 contro in sé"; ciò in quanto in difensore  
 di un sacerdote accusato di violenza  
 sessuale mai avrebbe dovuto entrare in  
 contatto con il padre della vittima, e co-  
 munque mai avrebbe dovuto proporgli  
 la nomina, quale difensore, di una



collega che collaborava con lui nella medesima università.

Ragioni, queste, per le quali doveva affermarsi che l'avv. (omissis) aveva valicato i limiti a lui imposti dalle regole deontologiche, le quali impongono all'avvocato di comportarsi con correttezza e probità.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, il Giudice disciplinare ha rilevato che non poteva assumere peso la circostanza, allegata dall'incolpato, della propria buona fede, perché doveva ritenersi sufficiente, per l'esistenza dell'illecito, la volontà consapevole del comportamento, inteso come *suitas*. E, nella specie, l'incontro volontario con il (omissis) presso l'abitazione dello stesso e l'indicazione del nome della collega erano elementi sufficienti a rendere fondata l'accusa disciplinare.

Quanto, infine, alla presunta sproporzione della sanzione, il C.N.F. ha osservato che il comportamento censurato, "pur non trovando una regolamentazione tipizzata nel codice deontologico", integrava pacificamente la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza, così come previsti dall'art. 9 del vigente codice di deontologia forense. Ora, in considerazione del principio di tipizzazione dell'illecito contenuto nell'art. 3, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di illecito atipico la sanzione deve essere tratta assumendo come riferimento le fattispecie simili; nel caso in esame, l'ipotesi di riferimento era quella di cui all'art. 41 del nuovo codice deontologico che, a proposito dei contatti indebiti tra l'avvocato e le altre parti del giudizio, prevede la sanzione della censura, che il C.N.F. ha ritenuto "congrua" in rapporto al caso di specie.

3. Contro la sentenza del C.N.F. propone ricorso l'avv. (omissis) con atto affidato a quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i motivi di ricorso cominciando dal terzo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578

del 1933, per erronea mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione.

Dopo aver rammentato la cronologia degli eventi, facendo presente che l'incontro con il (omissis) è da collocare nell'aprile 2008, il ricorrente precisa che, in caso di incertezza, il termine iniziale del decorso della prescrizione dovrebbe essere computato nel modo in cui riesca più vantaggioso per l'incolpato. Nella specie, il primo atto interruttivo della prescrizione dovrebbe essere la *notifica all'interessato* dell'atto di apertura del procedimento disciplinare, avvenuta il 30 aprile 2013, quando il quinquennio era ormai trascorso. In tal senso sarebbe, secondo il ricorrente, la giurisprudenza dello stesso C.N.F. e della Corte di Cassazione, non correttamente interpretati nella sentenza in esame, non potendo essere sufficiente la semplice deliberazione di apertura del procedimento disciplinare.

- 1.1 Il motivo non è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

La decisione del C.N.F. oggetto di ricorso si è limitata, in ordine alla questione del decorso della prescrizione, a richiamare la sentenza 12 agosto 2002, n. 12176, di queste Sezioni Unite, secondo cui in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato) è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 51 del R.D. 21 novembre 1933, n. 1578, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista. Orientamento, questo, confermato anche dalla sentenza 20 settembre 2013, n. 21591, delle medesime Sezioni Unite.

Il ricorrente censura il richiamo a quel precedente, sostenendo che esso sarebbe stato travisato dal C.N.F., perché in quella pronuncia il principio fu enunciato in riferimento ad un'ipotesi diversa, nella quale l'atto interruttivo era costituito non dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare, bensì da quella che disponeva il rinvio a giudizio dell'incolpato, evidentemente già informato degli addebiti a lui rivolti. Richiama, a sostegno della propria tesi,

il più risalente precedente di cui alla sentenza 8 febbraio 1977, n. 538, nel quale fu detto, invece, che il decorso della prescrizione è interrotto non dalla delibera del Consiglio dell'ordine che dispone l'apertura del procedimento disciplinare, bensì dalla *notificazione della medesima all'interessato*, quale atto idoneo a porre l'incolpato in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa con cognizione di causa.

- 1.2 La questione esige un chiarimento ricostruttivo.

Occorre prendere le mosse dalla sentenza 30 giugno 1999, n. 372, di queste Sezioni Unite la quale, in relazione alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 51 del r.d. n. 1578 del 1933, ha spiegato che a tale istituto, che costituisce esercizio di una potestà punitiva di natura pubblicistica, non è integralmente applicabile la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento anche, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell'interruzione del corso della prescrizione penale dettata dall'art. 160 cod. pen., suscettibile di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva. Sulla base di tali criteri la sentenza ha chiarito che la prescrizione in esame, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza, è soggetta, durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell'ordine, ad interruzione con effetti istantanei non solo ad opera dell'atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (per esempio, gli atti di impugnazione) o probatoria (per esempio, l'interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento), o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 del codice penale. Ha affermato quella pronuncia, in altri termini, che la prescrizione in tale materia non è regolata dal codice civile quanto, piuttosto, da criteri assimilabili a quelli dal codice penale, posto che le sanzioni disciplinari a carico degli avvocati si ricollegano all'esercizio di una potestà punitiva in qualche modo paragonabile alla potestà punitiva pubblica nella materia dei reati (in tal senso, v. anche Sezioni Unite, sentenza 2 aprile 2003,

n. 5072).

E' alla luce di questo precedente che va letta la motivazione della sentenza n. 12176 del 2002 di queste Sezioni Unite citata dal C.N.F. nella decisione qui impugnata. Nella sentenza n. 12176, infatti, si è detto che il potere disciplinare è "espressione di una potestà "punitiva" di diritto pubblico che si ricollega ad una posizione di supremazia attribuita alla pubblica amministrazione in funzione della tutela di un interesse che trascende quello del soggetto nei cui confronti viene fatto valere e che presenta spiccate analogie con quella propria del diritto penale". Ragione per cui quella sentenza ha affermato che l'idoneità a determinare l'effetto interruttivo va riconosciuta agli atti di "natura propulsiva", con una logica che è in linea con il disposto dell'art. 160 del codice penale.

Tutto ciò premesso, si osserva che è esatto, come sostiene l'odierno ricorrente, che nella sentenza n. 12176 queste Sezioni Unite avevano a che fare con un caso nel quale l'atto interruttivo era costituito dalla delibera con la quale era stato ordinato il rinvio a giudizio dell'incolpato; ed è anche esatto che in quella sede nulla fa detto a proposito della delibera di apertura del procedimento disciplinare, interessata invece dal precedente di cui alla sentenza n. 538 del 1977.

Ritengono tuttavia queste Sezioni Unite che, in considerazione della ricostruzione complessiva del sistema disciplinare forense, il precedente costituito dalla risalente sentenza n. 538 del 1977 debba essere superato e che debba affermarsi che anche l'atto col quale viene deliberata l'apertura del procedimento disciplinare, siccome atto propulsivo del procedimento, è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione a prescindere ed indipendentemente dalla comunicazione o notificazione del medesimo all'interessato. Ed è il caso di ricordare, ad ulteriore conferma dell'approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 452 del 1999, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen.

Nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione sia interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notifica del decreto stesso; in quell'ordinanza il Giudice delle leggi ha rilevato, tra l'altro, che "la conoscenza effettiva dell'atto interruttivo non presenta condizione per il dispiegarsi delle possibilità difensive", posto che il diritto di difesa si collega alla possibilità di contestare il contenuto dell'accusa.

Così ricostruiti gli esatti termini del problema ed integrata la motivazione della sentenza impugnata, il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012 e del nuovo codice deontologico, sul rilievo che il fatto ritenuto in sentenza non sarebbe previsto come illecito disciplinare.

Rileva il ricorrente, dopo aver ricordato che la menzionata norma stabilisce il principio della *tipicità* dell'illecito disciplinare, che la sentenza impugnata avrebbe commesso un errore, individuando di fatto una nuova fattispecie di illecito. Se, da un lato, l'art. 9 del codice non prevede alcuna specifica sanzione per la violazione dei doveri ivi indicati, la disposizione dell'art. 41 del codice, che il C.N.F. ha richiamato, vieta all'avvocato di avere a che fare con le controparti munite di difensore senza l'autorizzazione di quest'ultimo. Nel caso in esame, a contrario, non c'era alcun rapporto tra colleghi, perché il (omissis) non era munito di alcun difensore. Il ricorrente, quindi, rileva che la sentenza di condanna avrebbe, in concreto, *creato una nuova fattispecie disciplinare* ed aggiunge che la particolare situazione nella quale il padre della vittima si trovava aveva in lui generato la convinzione che il suggerimento del difensore fosse un atto "legittimo e opportuno".

- 2.1 il motivo contiene osservazioni esatte ma dimostra di non cogliere la *ratio decidendi* della sentenza impugnata nella sua globalità.

Costituisce circostanza pacifica, sulla quale non occorre attardarsi, quella che nel nuovo ordinamento forense

vige il principio della tassatività delle fattispecie disciplinari, secondo il disposto dell'art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012; la orma, infatti, parla di osservanza, "per quanto possibile", del principio della tipizzazione della condotta.

Il ricorrente afferma che dell'art. 41 del codice deontologico forense non potrebbe trarsi conferma dell'esistenza dell'illecito disciplinare riconosciuto dal C.N.F. e sanzionato con la censura. Non considera, però, che le previsioni dei commi 1 e 2 del citato art. 41 – i quali vietano all'avvocato di mettersi in contatto con la controparte che sia assistita da un collega e consente al medesimo di avere contatti con le altre parti "solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi" – non vanno intese nel senso restrittivo che il motivo di ricorso in esame fa proprio. Prevedere che, qualora la parte sia assistita da un difensore, l'avvocato può avere contatti con essa solo in presenza o col consenso di questi, non equivale a riconoscere che, in caso di assenza di un difensore, tali contatti siano possibili senza alcuna limitazione. Il che è ciò che il C.N.F. ha riconosciuto con la sentenza in esame, là dove ha sostenuto che ciò che assumeva rilievo era, appunto, l'incontro in sé, perché il particolare contesto di quell'incontro "avrebbe dovuto imporre al difensore del sacerdote, imputato di violenza sessuale su una minore, di astenersi da un qualsiasi contatto diretto con il padre della bambina, del quale gli era nota la situazione di disagio economico e sociale in cui viveva".

In altri termini, la fattispecie disciplinare delineata dall'art. 41 del codice deontologico vigente va intesa nel senso che, ove la controparte non sia assistita da alcun difensore, deve ritenersi che all'avvocato sia precluso ogni contatto, proprio perché la stessa si trova in una situazione di evidente vulnerabilità. Ed è palese che tale era il contesto dell'odierna vicenda nella quale l'avv. (omissis), secondo quanto accertato in fatto dal giudice disciplinare, era pienamente a conoscenza della situazione di difficoltà del padre della bambina; difficoltà che avrebbe



dovuto consigliargli prudentemente di astenersi da qualsivoglia contatto con lui.

Non potendosi ritenere violato il principio di tipicità dell'illecito disciplinare, il motivo in esame è privo di fondamento.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 4 del codice deontologico, per insussistenza dell'elemento soggettivo.

Osserva il ricorrente che l'art. 4 cit. prevede che la responsabilità disciplinare derivi dall'inosservanza delle regole di condotta dettate dalla legge e dalla coscienza e volontà delle omissioni. Richiamando alcune pronunce sull'argomento, il ricorrente rileva che, trattandosi di sanzioni che puniscono un certo comportamento, non è sufficiente la coscienza e volontà di cui al primo comma dell'art. 42 del codice penale. Ciò che si richiede, invece, è la sussistenza del dolo, anche perché nel caso in esame l'avv. (omissis) ricorda di avere sempre agito nella sicura persuasione che si trattasse di un comportamento deontologicamente corretto.

- 3.1 il motivo non è fondato.

Deve essere infatti ribadita l'affermazione di cui alla recente sentenza 29 maggio 2017, n. 13456, di queste Sezioni Unite, secondo cui in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di cui lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti. Ed è quindi evidente che nessun valore può avere, ai fini che interessano, la presunta convinzione dell'incolpato di aver tenuto un comportamento deontologicamente corretto.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione del

nuovo codice deontologico in ordine alla determinazione della sanzione.

Dopo aver ribadito che il fatto per il quale è stata pronunciata condanna non rientra nella fattispecie dell'art. 41 cit., il ricorrente ricorda che, a norma dell'art. 22, comma 3, lettera a), del codice stesso, nei casi meno gravi la sanzione della censura può essere sostituita da quella dell'avvertimento. Data la particolarità dell'ipotesi, la sanzione meno grave sarebbe quella più adatta al caso in esame.

- 4.1 il motivo non è fondato.

Come queste Sezioni Unite hanno più volte ribadito, nel procedimento disciplinare forense il potere di scegliere e di adeguare la sanzione alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; per cui non è censurabile in sede di giudizio di cassazione la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato (sentenze 23 gennaio 2004 n. 1229, 26 maggio 2011 n. 11564, e 1 agosto 2012, n. 13791).

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre prevedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 – *quarter*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

#### P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 – *quarter*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 5 dicembre 2017.

Il consigliere estensore

IL PRESIDENTE

## Cerco/Offro

Studio Legale a Lecco, Corso Martiri, offre l'uso di stanze, cablate e munite di linea telefonica e fax, stampante/fotocopiatrice, con possibilità di usufruire di una sala riunione e spazi comuni.

Per maggiori informazioni contattare:

Avv. Agnese Massaro  
tel. 0341/288662



Studio legale a Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista luminoso locale ad uso ufficio oltre a spazi condivisi e servizi comuni, zona Piazza Manzoni.

Per informazioni rivolgersi a Studio

Avv. Rosa  
Tel 0341362016



Cercasi Professionista per condivisione

Studio di Avvocato zona Lecco centro

– Studio Avv. Anghileri

Tel. 0341364090



Lo studio legale Cervati cerca collaboratori (avvocati o praticanti) da inserire nel proprio organico.

Tel. 0341 933005

Mail: [info@studiodilegalecervati.com](mailto:info@studiodilegalecervati.com)

## In giro per musei

*Con la presentazione del Museo Giovanni Segantini di St. Moritz inauguriamo una rubrica, collaterale all'immancabile "In Giro per Mostre", con cui vogliamo presentare gli scrigni di opere d'arte meritevoli di attenzione e visite.*

*E' auspicabile che chi conosca, o magari per la prima volta visiti un Museo, voglia contribuire, attraverso Toga, a farlo conoscere ai Colleghi sollecitando il loro interesse per l'arte, non necessariamente pittorica.*

R. C.

Sankt Moritz è a meno di due ore da Lecco; centro chilometri o pochi più.

Sede di Olimpiadi e campionati del mondo di Sport invernali, la cittadina ospita il Museo Segantini eretto nel 1908 e successivamente ristrutturato ed ampliato nel 1998/1999 come una sorta di monumento visitabile in memoria del grande artista che trascorse gli ultimi anni di vita in Engadina e qui morì allo Schafberg, il monte che sovrasta Pontresina, il 28 settembre 1899.

Il Museo venne inaugurato nel 1908, nove anni esatti dopo la morte del maestro.

Oscar Bernhard, medico di St. Moritz, amico e sostenitore di Segantini, diede inizio a questo museo, il cui scopo era quello di raccogliere l'opera del grande artista nel territorio dove questi realizzò gli ultimi suoi lavori.

L'asse principale dell'edificio, posto su un versante rigido, alle spalle del lago di St. Moritz, è rivolto verso est, dove lo sguardo verso l'orizzonte incrocia il Muottas Muragl e lo Schafberg, la montagna, quest'ultima, dove morì Segantini.

L'imponente edificio centrale, opera dell'architetto Nicolaus Hartmann (1880 – 1956) con il corpo davanti spostato e l'ingresso ad arco rotondo, si orienta stilisticamente verso quel monumentale padiglione progettato da Segantini per il suo panorama dell'Engadina che avrebbe dovuto rappresentare la Svizzera all'Esposizione Universale di Parigi del 1900.

L'edificio, sovrastato dalla possente cupola, si mostra sia come un mausoleo d'arte che come vero e proprio monumento percorribile a piedi; in sostanza un Sacario e allo stesso tempo una esaltazione dell'architettura in pietra, più che un edificio museale vero e proprio.

Nel 1998 / 1999, in coincidenza con la ricorrenza del centenario delle morte dell'artista, il Museo venne completamente risanato, restaurato ed ampliato.

Il Museo, eretto dai cittadini di St. Moritz, gli amici e gli estimatori dell'arte di Segantini, avente lo scopo di offrire alle opere del Maestro una sede permanente, dovette, all'apertura, accontentarsi unicamente di un prestito esclusivo.

Nei due anni successivi, grazie ad una sottoscrizione pubblica, venne provveduto all'acquisto dei due dipinti laterali del Trittico (La Vita – La Natura – La Morte) considerato nella sua globalità il testamento artistico di Segantini, che costituisce da sempre la splendida attrazione del Museo per al sua imponenza e bellezza.

Il dipinto centrale del Trittico, La Natura, venne acquistato dal commerciante d'arte milanese Alberto Grubicy.

Successivamente il Museo provvide all'acquisto costante di altre opere con l'aiuto della Fondazione Keller, della Confederazione, del Comune di St. Moritz ed anche di collezionisti privati giungendo ad altri venti dipinti a cui vanno sommate opere preparatorie al Trittico della Natura, diciotto disegni.

Agli inizi degli anni 2000 il Museo si arricchì di ulteriori nove dipinti e tre disegni, in deposito permanente, provenienti dalla Fondazione Fischbacher.

Lo spettro delle opere spazia da quelle giovanili risalenti al periodo trascorso in Italia prevalentemente in Brianza, come il *Bacio della Croce*, *A Messa Prima*, al famosissimo *Ave Maria a Trsbordo* che rappresentano le visioni allegoriche dell'artista, caratterizzate da una forza luminosa straordinaria.

Al Bookshop del Museo è possibile trovare testi di pregevole fattura sull'opera del Maestro.

R. C.

### **Museo Giovanni Segantini**

**Via Somplaz, 30**

**Ch 7500 ST. MORITZ**

**TEL +41 81 8334454**

info@segantini-museum.ch

www.segantini-museum.ch



## *In giro per mostre...*

**MILLEDUECENTO  
CIVILTÀ FIGURATIVA TRA  
UMBRIA E MARCHE AL  
TRAMONTO DEL  
ROMANICO**  
**Museo Piersanti Matelica**

dal 9 giugno 2018  
al 4 novembre 2018

Info:  
[www.eventi.turismo.marche.it](http://www.eventi.turismo.marche.it)  
Tel : 0737 84445

**CHAGALL**

Palazzo della Ragione  
**Mantova**

dal 5 settembre 2018  
al 3 febbraio 2019

info:  
<http://www.chagallmantova.it>

Tel.: 0376 288208

**TINTORETTO**

Palazzo Ducale  
**Venezia**

dal 7 settembre 2018  
al 6 gennaio 2019

Info:  
[www.palazzoducale.visitmuve.it](http://www.palazzoducale.visitmuve.it)

Tel.: 041 8627168

**MAGRITTE: LA LIGNE  
DE VIE**

**Masi Lugano**

dal 16 settembre 2018  
al 6 gennaio 2019

info:  
<http://www.masilugano.ch/it>

Tel.: + 41 58 866 42 30

**PREMIO CREMONA**

Auditorium Giovanni Arvedi  
**Cremona**

dal 21 settembre 2018  
al 10 marzo 2019

Info:  
[www.comune.cremona.it](http://www.comune.cremona.it)  
Tel. : 0372/407081  
0372/407493

**MARGHERITA  
SARFATTI**

Museo del Novecento  
**Milano**

dal 21 settembre 2018  
al 24 febbraio 2019

info:  
[www.museodelnovecento.org](http://www.museodelnovecento.org)

Tel.: Tel.:02/88444061

**COURBERT E LA  
NATURA**

Palazzo dei Diamanti  
**Ferrara**

dal 22 settembre 2018  
al 6 gennaio 2019

Info:  
<http://www.palazzodiamanti.it>

Tel.:0532 244949

**ACHILLE FUNI e GLI  
AMICI PITTORI  
di "Novecento"**

Centro Culturale **Milano**

dal 27 settembre 2018  
al 24 novembre 2018

Info:  
[www.centroculturaledimilano.it](http://www.centroculturaledimilano.it)

Tel.: 02/8645 5162

**CARLO CARRA'**

Palazzo Reale  
**Milano**

dal 4 ottobre 2018  
al 3 febbraio 2019

Info:  
[www.palazzorealemilano.it](http://www.palazzorealemilano.it)

Tel. 02/8846 5230

A cura di Renato Cogliati

## ACHILLE CASTIGLIONI

Tribunale di **Milano**

dal 6 ottobre 2018  
al 20 gennaio 2019

Info:  
[www.triennale.org](http://www.triennale.org)

Tel. 02/5436

## PABLO PICASSO E L'ANTICO

Palazzo Reale  
**Milano**

dal 18 ottobre 2018  
al 17 febbraio 2019

Info:  
[www.palazzorealemilano.it](http://www.palazzorealemilano.it)

Tel. 02/8846 5230

## L'ARTE NOVISSIMA LUCIO FONTANA

Museo del Duomo  
**Milano**

dal 25 ottobre 2018  
al 27 gennaio 2019

Info:  
[www.duomomilano.it](http://www.duomomilano.it)

Tel.: 02/72023453

## *In anteprima ...*

### BRERA ASCOLTA VERSO BRERA MODERN

Palazzo Citterio  
**Milano**

da novembre 2018  
a gennaio 2019

Info:  
[www.pinacotecabrera.org](http://www.pinacotecabrera.org)

Tel.: 02 72263298

### CORRENTE 1938

Museo del Novecento  
**Milano**

da novembre 2018  
a febbraio 2019

Info:  
[www.museodelnovecento.org](http://www.museodelnovecento.org)  
[www.milanocastello.it](http://www.milanocastello.it)

Tel.:02/88444061  
Tel.: 02/88463700

### L'ARTE DELL'ITALIA TRA HAYEZ E SEGANTINI

Musei San Domenico  
**Forlì**

dal 9 febbraio 2019  
al 16 giugno 2019

Info:  
<http://www.cultura.comune.forli.fc.it>  
Tel.: 0543 712 659

# PEREGOLIBRI

**IL PIÙ VASTO CATALOGO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO,  
SOFTWARE, MANUALI TECNICI, MODULISTICA DI OGNI TIPO,  
SERVIZI TIPOGRAFICI, TIMBRI, SISTEMI PER PROMUOVERE  
I TUOI PRODOTTI E LA TUA ATTIVITÀ.**

**CONSEGNE RAPIDE E PREZZI IMBATTIBILI!**

**Barzanò - via Dei Mille, 25  
tel. 039.955768 - fax 039.9211181**

**[www.peregolibri.it](http://www.peregolibri.it)  
[info@peregolibri.it](mailto:info@peregolibri.it)**

**IL CENTRO SERVIZI PER L'AZIENDA**